



## Le novità del decreto contenente "Disposizioni integrative e correttive" della Riforma dello sport (D.Lgs. n. 120/2023) e in vigore dal 05/09/2023

Si riepilogano le novità introdotte dal Decreto contenente "Disposizioni integrative e correttive" della Riforma dello sport (D.Lgs. n. 120/2023) e in vigore dal 05/09/2023:

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al **RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche)** non sono tenute alla presentazione del mod. Eas di cui all'art. 30, DL n. 185/2008:
- è stato esteso al 31/12/2023 il termine entro il quale le associazioni/società sportive dilettantistiche possono adeguare i propri statuti;
- la revisione della definizione di lavoratore sportivo;
- la revisione degli adempimenti in materia di lavoro da effettuare tramite la piattaforma del Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
- la revisione della disciplina delle coperture assicurative applicabile ai lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co.;
- l'introduzione di un contributo a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche, con ricavi fino a € 100.000, commisurato ai contributi previdenziali relativi ai compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. erogati nel periodo luglio - novembre 2023.

Di seguito l'approfondimento di alcuni punti:

### ADEGUAMENTO STATUTO

Il 31.12.2023 è il termine ultimo entro il quale le associazioni/società sportive dilettantistiche devono uniformare i propri Statuti alle nuove disposizioni.

La mancata conformità dello statuto:

- rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD;
- comporta la cancellazione d'Ufficio per i soggetti già iscritti.

Le modifiche / integrazioni adottate per conformare gli statuti alle disposizioni sono esenti dall'imposta di registro (€ 200).

Come previsto dall'art. 9, D.Lgs. n. 36/2021, le associazioni / società sportive dilettantistiche possono esercitare, oltre all'attività principale (esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica), anche attività diverse da quelle principali, purché:

l'atto costitutivo / statuto lo consentano;

tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali;

(sulla base di criteri che saranno definiti con un apposito DPCM).

#### **Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



**COFIN** srl

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati  
Elaborazione dati e paghe



I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri/limiti da definire con il predetto Decreto.

Il citato art. 9 è stato modificato prevedendo che il mancato rispetto per 2 esercizi consecutivi dei predetti criteri riguardanti il rapporto tra attività principale e attività secondaria comporta la cancellazione d'ufficio dal RASD.

## LAVORO SPORTIVO

L'art. 1, comma 17, D.Lgs. n. 120/2023 ha modificato la nozione di lavoratore sportivo contenuta nell'art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo che è lavoratore sportivo:

l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore:

di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RASD;

delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici;

del CONI, del CIP e di Sport e salute spa;

di altro soggetto.

È fatta salva la previsione secondo la quale il lavoratore sportivo esercita l'attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico / dilettantistico;

ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei predetti soggetti le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (oltre a quelle svolte dall'atleta / allenatore / istruttore / direttore tecnico / direttore sportivo / preparatore atletico / direttore di gara):

sono approvate con apposito Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro. Tale elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive;

sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI / CIP, entro il 31.12 di ciascun anno.

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 25 è previsto che, le associazioni / società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale;

L'art. 28, D.Lgs. n. 36/2021 prevede la presunzione di un contratto di co.co.co. per i lavoratori nell'area del dilettantismo al sussistere dei seguenti requisiti, nei confronti del medesimo committente:

durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superiore a 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive.;

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



prestazioni oggetto del contratto coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

È previsto, oltre all'associazione o società, che anche la Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva associata/ Ente di Promozione Sportiva / associazione benemerita, anche paralimpici / CONI / CIP / Sport e salute spa, che operano in qualità di datori di lavoro dei co.co.co. sportivi dilettantistici, è tenuta a comunicare al Centro per l'impiego, attraverso il RASD, i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo (è soppressa l'esclusione dagli obblighi di comunicazione per i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali). La comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;

È prevista la facoltà di tenere il Libro unico del lavoro (LUL) tramite il RASD. Tale adempimento può avvenire in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando la possibilità di erogare anticipatamente i compensi dovuti.

È fatto salvo che se il compenso annuale non supera € 15.000 non sussiste l'obbligo di emettere il prospetto paga.

In prima applicazione, gli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. relative alle attività sportive, limitatamente al periodo di paga luglio - settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31.10.2023.

Si evidenzia che a seguito della modifica apportata all'art. 35, comma 8-quinquies, è previsto che per i co.co.co. la comunicazione mensile all'INPS (UNI-EMENS) può essere effettuata sia attraverso i "tradizionali" canali informativi, sia attraverso il RASD.

In merito alle modalità di pagamento dei compensi dovrebbe trovare applicazione l'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili (ad esempio, bonifico bancario) di cui all'art. 1, commi da 910 a 912, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018).

## ASSICURAZIONE E INFORTUNI

Il comma 3 del citato art. 34 prevede, per i lavoratori sportivi titolari di co.co.co.:

l'obbligo assicurativo obbligatorio di cui all'art. 51, Legge n. 289/2002, ossia la tutela assicurativa prevista per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.;

l'esonero dall'obbligo assicurativo INAIL. Tale esonero:

prescinde dai limiti di esenzione contributiva (€ 5.000) e fiscale (€ 15.000);

non si applica alle co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 37, D.Lgs. n. 36/2021, per le quali è previsto l'obbligo INAIL.

## ASPETTI PREVIDENZIALI

Come previsto dall'art. 35, D.Lgs. n. 36/2021:

i lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS (a prescindere dal settore professionistico / dilettantistico in cui prestano attività);

nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di co.co.co. / che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Le aliquote contributive previste dall'art. 35 per i lavoratori sportivi dilettanti, sono pari:

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



**COFIN** srl

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati  
Elaborazione dati e paghe



al 24% per i soggetti che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;

al 25% per i soggetti titolari di co.co.co./che svolgono prestazioni autonome che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Sono applicabili, inoltre, le aliquote aggiuntive (contributi assistenziali) previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Si conferma che ai predetti rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di co.co.co., è prevista:

l'applicazione dei contributi previdenziali all'eccedenza di € 5.000 annui del compenso;

una riduzione del 50% delle aliquote dovute alla Gestione Separata INPS applicabili fino al 31.12.2027, con equivalente riduzione dell'imponibile contributivo.

È inoltre previsto:

l'esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima dell'1.1.2023

e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;

per i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co., che la comunicazione mensile all'INPS (UNI-EMENS) dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi non è più obbligatoria effettuarla telematicamente tramite il RASD. Di conseguenza, può essere effettuata sia attraverso i canali ordinari, sia attraverso il RASD.

Le disposizioni contenute nel citato art. 35 non sono applicabili ai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome occasionali.

#### **CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

L'art. 35, D.Lgs. n. 36/2021 è stato modificato introducendo un contributo a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al RASD, con ricavi (di qualsiasi natura) fino a € 100.000, commisurato ai contributi previdenziali relativi ai compensi:

- ◆ dei lavoratori sportivi titolari di co.co.co.;
- ◆ erogati nei mesi di luglio / agosto / settembre / ottobre / novembre 2023.

Le modalità / termini di concessione / revoca / del contributo sono stabiliti con apposito DPCM. Le società sportive dilettantistiche devono pubblicare nel RASD l'importo del contributo ricevuto (la cancellazione da tale Registro ne comporta la decadenza).

Il contributo:

è iscritto nel RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) dal Dipartimento per lo Sport ai sensi degli artt. 8 e 9, DM 31.5.2017;

spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis";

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;

non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

spetta nel limite di € 8,3 milioni, per il 2023.

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

**TASSAZIONE COMPENSI SETTORE DILETTANTISTICO**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 36, D.Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo fino all'importo complessivo annuo di € 15.000, non costituiscono base imponibile

Il citato comma 6 è stato modificato escludendo dalla determinazione della base imponibile IRAP i singoli compensi per i co.co.co. nell'area del dilettantismo, inferiori a € 85.000 annui.

Ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il lavoratore deve rilasciare un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno.

L'esenzione fino a € 15.000 opera anche a favore dei lavoratori autonomi sportivi che applicano il regime forfetario.

**PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI**

In base all'art. 29, D.Lgs. n. 36/2021 le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute spa possono, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, avvalersi di volontari, ossia, di soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Il comma 2 del citato art. 29 prevede che:

- ◆ le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- ◆ per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto / alloggio / viaggio / trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza.

Tale disposizione è stata integrata prevedendo che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione:

- purché non superiori a € 150 mensili;
- l'organo sociale delibera sulle tipologie di spese / attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso.

È fatto salvo che tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni / società sportive dilettantistiche.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**CO.CO.CO. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE**

In base all'art. 37, comma 1, l'attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di una collaborazione ex art. 409, comma 1, n. 3, C.p.c.. Tali soggetti, anche se non sono tesserati, garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e il funzionamento delle associazioni (ad esempio, svolgono attività di segreteria dei corsi).

L'art. 37 è stato modificato specificando che non rientrano tra i predetti soggetti coloro che:

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu





**COFIN** srl

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati  
Elaborazione dati e paghe



- ◆ forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione;
- ◆ per il cui esercizio devono essere iscritti in Albi / elenchi tenuti da Ordini professionali.

Ai rapporti in esame è applicabile l'obbligo assicurativo INAIL.

Il comma 4 dell'art. 37, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che ai predetti rapporti di co.co.co. è applicabile la disciplina:

previdenziale di cui all'art. 35, commi 2 (iscrizione Gestione Separata INPS), 8-bis (aliquota contributiva calcolata sulla parte di compenso eccedente € 5.000 annui) e 8-ter (contribuzione nel limite del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31.12.2027). Tale disposizione è stata integrata prevedendo altresì l'applicazione, per le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori sportivi di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 35, comma 2 (24% per soggetti assicurati presso altre forme obbligatorie / 25% per soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie);

fiscale di cui all'art. 36, comma 6 prevista per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (tassazione dei compensi per la parte eccedente € 15.000).

**Sede:**

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu